



## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Data aggiornamento 26 novembre 2018

### CONTO CORRENTE WEBANK

**Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito [www.webank.it](http://www.webank.it)**

Il prodotto "Conto Corrente Webank" è destinato ai profili "Giovani", "Famiglie con operatività bassa", "Famiglie con operatività media", "Famiglie con operatività elevata", "Pensionati con operatività bassa" e "Pensionati con operatività media" di clientela consumatrice che opera esclusivamente online.

BANCO BPM S.p.A.

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano – Tel. 02 77001

Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona – Tel. 045 8675111

Sito internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065

#### OFFERTA FUORI SEDE

**(da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in contatto con il Cliente)**

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E mail

Qualifica

**Estremi iscrizione in albi o elenchi (se previsto)**

**Non sono presenti eventuali oneri o costi aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta fuori sede**

### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.]

Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca.

Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:

- a. azionisti;
- b. detentori di altri titoli di capitale;
- c. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
- d. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
  - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
  - detentori di certificate;
  - clienti che hanno derivati con la banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato;
  - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo;
- e. persone fisiche, micro imprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante (la cosiddetta depositor preference).

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per sapere di più: la **Guida Pratica al Conto Corrente** che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sui nostri siti [www.webbank.it](http://www.webbank.it) e [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) nella sezione "Trasparenza".

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **QUANTO PUÓ COSTARE IL CONTO CORRENTEWEBANK** **Indicatore Sintetico di Costo (ISC)**

<b>PROFILO</b>	<b>SPORTELLO</b>	<b>ONLINE</b>
<b>Giovani</b> (Totale operazioni annue n. 164)	Non applicabile	<b>9,95 euro</b>
<b>Famiglie con operatività bassa</b> (Totale operazioni annue n. 201)	Non applicabile	<b>0 euro</b>
<b>Famiglie con operatività media</b> (Totale operazioni annue n. 228)	Non applicabile	<b>0 euro</b>
<b>Famiglie con operatività elevata</b> (Totale operazioni annue n. 253)	Non applicabile	<b>5 euro</b>
<b>Pensionati con operatività bassa</b> (Totale operazioni annue n. 124)	Non applicabile	<b>0 euro</b>
<b>Pensionati con operatività media</b> (Totale operazioni annue n. 189)	Non applicabile	<b>0 euro</b>

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. L'imposta di bollo per le persone fisiche è pari a 34,20 euro per i conti correnti con giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; l'imposta di bollo non è dovuta per giacenza media fino a 5.000 euro.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti da Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori del conto**, messi a disposizione dalla banca.

## SPESE FISSE

Spese per l'apertura del conto	0 euro
<b>GESTIONE LIQUIDITÀ</b>	
Canone annuo	0 euro
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze	0 euro
<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
Costo emissione carta di debito internazionale (Circuito Bancomat/PagoBancomat, FastPay, Cirrus/Maestro) <sup>1</sup>	0 euro
Canone annuo/quota associativa emissione carta di credito a saldo Cartimpronta ONE	0 euro
<b>HOME BANKING</b>	
Canone annuo per internet banking e phone banking	0 euro
Costo attivazione dispositivo sicurezza token app (se attivato)	0 euro
Costo attivazione dispositivo token di sicurezza (se attivato)	15 euro
Costo spedizione token di sicurezza (se attivato)	0 euro
Costo sostituzione token di sicurezza (se attivato)	0 euro

## SPESE VARIABILI

<b>GESTIONE LIQUIDITÀ</b>	
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone	0 euro
Registrazione di ogni operazione eseguita online non inclusa nel canone	0 euro
Spese per elaborazione e invio estratto conto cartaceo	1,25 euro
Spese per elaborazione e invio estratto conto online	0 euro
<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
Prelievo sportello automatico presso stessa banca in Italia	0 euro
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	0 euro
Bonifico Italia/UE addeb. in c/c disposto per iscritto	3 euro
Bonifico Italia/UE addeb. in c/c disposto on-line	0 euro
Domiciliazione utenze	0 euro

## INTERESSI SOMME DEPOSITATE

<b>INTERESSI CREDITORI</b>	
Tasso creditore annuo nominale lordo minimo - linea conto corrente	0,000 %
Tasso creditore annuo nominale lordo minimo - linea deposito - giacenze fino a 1.000.000,00 euro - giacenze oltre 1.000.000,00 euro	BCE più 0,10 p.p. 0,000 %

## FIDI E SCONFINAMENTI

<b>FIDO WEBANK</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	BCE più 4,50 p.p.
Commissioni	0,000 %
Commissione onnicomprensiva	0,000 %
Altre spese	0 euro
<b>SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO (per rapporti affidati)</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	BCE più 7,00 p.p.
Commissioni	0,000 %

<b>INTERESSI DEBITORI IN CORSO DI RAPPORTO</b>	
Periodicità di maturazione	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità	Al 1° marzo di ciascun anno ovvero decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche ex art. 119 e/o 126-quater del TUB.
<b>INTERESSI DEBITORI ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO</b>	
Al momento della chiusura del rapporto le somme dovute alla Banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute alla Banca a titolo di capitale sulle stesse si producono interessi secondo quanto di seguito previsto:	
Periodicità di maturazione	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità	Al 1° marzo di ciascun anno ovvero decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche ex art. 119 e/o 126-quater del TUB.
<b>INTERESSI DEBITORI IN CORSO/ALLA CHIUSURA DI RAPPORTO</b>	
Indicizzazione tasso debitore (parametro di riferimento)	TASSO BCE
Spread	+ 7
<b>COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)</b>	
CIV importo	0 euro
CIV importo massimo trimestrale	0 euro
saldo di sconfinamento oltre fido in franchigia	500 euro
giorni di sconfinamento oltre fido in franchigia	1
incremento di sconfinamento oltre fido in franchigia	150 euro
<b>Esclusioni ex Art. 117-bis T.U.B.</b>	
Importo massimo saldo passivo	500 euro
Numero giorni massimo	7
Numero di sconfinamenti nel trimestre	1
<b>SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	BCE più 7,00 p.p.
Commissioni	0,000 %

#### **DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE<sup>1</sup>**

Contanti/assegni circolari stessa Banca	0 giorni lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	3 giorni lavorativi
Assegni bancari stessa filiale	0 giorni lavorativi
Assegni bancari altra filiale	3 giorni lavorativi
Assegni bancari altri istituti	3 giorni lavorativi
Vaglia e assegni postali	3 giorni lavorativi

Nota<sup>1</sup> : per i versamenti effettuati tramite self-service, poiché il controllo e la lavorazione dei titoli non possono essere effettuati all'atto del versamento, i giorni decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione del versamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato sui siti internet Webank ([www.webank.it](http://www.webank.it)) e Banco BPM ([www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)) nella sezione "Trasparenza".

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

#### SPESE TENUTA CONTO

Spese per ogni operazione registrata in conto	0 euro
Spese per ogni operazione di prelievo ATM registrata in conto	0 euro
Spese per ogni operazione pagobancomat registrata in conto	0 euro
Spese canone/forfait	0 euro
Numero operazioni incluse nel canone forfait	0
Periodicità canone forfait	Trimestrale
Spese per elaborazione competenze periodo liquidazione	0 euro
Commissione rilascio carnet assegni (10 assegni)	0 euro
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi	1,25 euro
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online	0 euro
Imposta di bollo (carico cliente)	Secondo normative pro tempore vigente

#### REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE

##### Depositi vincolati in conto corrente:

Con il deposito vincolato il Cliente mette a disposizione della Banca del denaro, per un periodo di tempo minimo definito in anticipo, a fronte di una remunerazione in termini di tasso di interesse. Il tasso di interesse pattuito in occasione dell'accensione del deposito vincolato è da applicarsi esclusivamente alla somma vincolata.

Il rischio principale è quello di controparte, vale a dire l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Tuttavia, le somme vincolate sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (massimo garantito 100.000,00 euro per depositante). Se necessario, ne è consentito lo svincolo totale o parziale prima della scadenza, salvo per le linee vincolate espressamente indicate come non svincolabili.

<b>DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE (CON O SENZA FACOLTÀ DI SVINCOLO ANTICIPATO)</b>		
	Tasso creditore nominale annuo	Tasso creditore effettivo annuo lordo
<u>Con facoltà di svincolo anticipato:</u>		
Vincolo 9 mesi	0,30 %	0,30 %
Vincolo 12 mesi	0,30 %	0,30 %
Vincolo 18 mesi	0,30 %	0,30 %
<u>Senza facoltà di svincolo anticipato:</u>		
Vincolo 12 mesi	0,30 %	0,30 %

Tasso fisso per tutta la durata del vincolo

Ritenuta fiscale	26 %
Imposta di bollo (a carico del Cliente)	Secondo normativa pro tempore vigente

Taglio minimo	1,00 euro
Massimo complessivo vincolabile	1.000.000,00 euro
Spese di apertura vincolo - tramite canale internet	0 euro
Spese di apertura vincolo - tramite canale telefonico	1 euro
Spese di svincolo anticipato totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) - tramite canale internet	0 euro
Spese di svincolo anticipato totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) - tramite canale telefonico	1 euro
Spese di liquidazione del vincolo	0 euro
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi	1,25 euro
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online	0 euro

Nel caso di depositi vincolati con facoltà di svincolo anticipato, il Cliente ha la facoltà in ogni momento, anche prima della scadenza del vincolo, di prelevare integralmente o parzialmente la somma vincolata. In tale caso la Banca riconoscerà, relativamente alla parte svincolata anticipatamente, i soli interessi netti relativi calcolati al tasso vigente sulla parte libera della linea del Deposito, a decorrere dal momento di apertura del vincolo. La Banca ha la facoltà di proporre linee vincolate non svincolabili anticipatamente; pertanto le somme vincolate non sono disponibili al Cliente fino alla data di scadenza fissata dal vincolo. Il Cliente può svincolare anticipatamente somme senza facoltà di svincolo anticipato solo richiedendo l'estinzione del conto corrente e ciò comporterà la decadenza del beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi; in tale caso la Banca riconoscerà, relativamente alla parte svincolata anticipatamente, i soli interessi netti relativi calcolati al tasso vigente sulla parte libera della linea del Deposito, a decorrere dal momento di apertura del vincolo.

Periodicità	Alla scadenza del vincolo
Divisore utilizzato per il calcolo	Anno civile
Valuta	Data di scadenza del vincolo

#### **CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI**

Si precisa che gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono corrisposti a 2 giorni lavorativi dalla data di scadenza del vincolo e liquidati sul relativo sottoconto con valuta data scadenza del vincolo.

#### **PARTICOLARITA' RAPPORTO**

Periodicità di liquidazione delle competenze a debito	Annuale
Periodicità di liquidazione delle competenze a credito	Annuale
Periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	Trimestrale
Frequenza di invio dell'estratto conto	Trimestrale
Frequenza di invio dei documenti di sintesi	Annuale
Ritenuta fiscale	26%

#### **CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO**

Nessuna causale
-----------------

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

**Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai Contratti stipulati con Banco BPM S.p.A. a distanza ovvero offerti fuori sede entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l'addebito di alcuna penale e senza la necessità di indicarne la motivazione.**

Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A. - Servizio Webbank, Via Massaua, 4 - 20146 Milano

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il diritto di recesso non si applica, tra l'altro, ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima che quest'ultimo eserciti il diritto di recesso.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare esclusivamente l'importo del Servizio effettivamente prestato da Banco BPM alle condizioni economiche previste nella Documentazione Legale. In tal caso le eventuali operazioni effettuate dal Cliente sino al ricevimento della comunicazione con la quale lo stesso esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti.

**Nei casi di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente i Contratti saranno eseguiti alle condizioni e secondo i termini indicati negli stessi e nella Documentazione Legale.**

**I termini di durata minima dei Contratti, le ulteriori ipotesi in cui il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dagli stessi, e l'importo delle eventuali penali sono indicati nella Documentazione Legale e nei medesimi Contratti.**

### Recesso dal contratto di conto corrente bancario e/o dalla convenzione di assegno

Vedi Sezione III - "Conto corrente" delle "Condizioni generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webbank".

### Recesso da parte del Cliente

**Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca.**

Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima.

Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.

Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).



### **Recesso da parte della banca**

La Banca ha il diritto:

(i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC);

(ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. pdf, e-mail o, qualora disponibile, PEC).

I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista un giustificato motivo, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

Il recesso dal Contratto da parte della Banca provoca la chiusura del Conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al Conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

Qualora la Banca receda dal Contratto di Conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

giorni 10

Il tempo impiegato dalla Banca per la chiusura del conto corrente dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi regolati sullo stesso oltre che dai tempi necessari, ad esempio, per l'incasso degli assegni non contabilizzati o per l'addebito delle spese pagate con carta di credito.

### **Reclami**

Il Cliente può presentare alla Banca un reclamo relativamente ai Servizi/Prodotti disciplinati dal presente Contratto, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Gestione Reclami Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo,13 – 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it) o di posta elettronica a [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)). La Banca deve rispondere:

- entro 30 giorni dalla data del ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai Servizi di pagamento;

- entro 15 Giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a Servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).

Il Cliente, qualora non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro i termini sopra indicati, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche attraverso la piattaforma europea "Online Dispute Resolution" ("Piattaforma ODR") accessibile al seguente link elettronico: <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>, in caso di contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione. Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e



societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente, utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti [www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.

## LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	<i>Spese fisse per la gestione del conto.</i>
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	<i>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</i>
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	<i>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</i>
<b>Costo attivazione token di sicurezza</b>	<i>Costo applicato anche in caso di nuova attivazione conseguente a danneggiamento, smarrimento e furto del token. Il token di sicurezza ha validità su tutti i rapporti di natura privata intrattenuti dal cliente con la Banca a marchio Webank.</i>
<b>Disponibilità somme versate</b>	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Per i versamenti effettuati tramite Self-Service, poiché il controllo e la lavorazione dei titoli non possono essere effettuati all'atto del versamento, i giorni decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione del versamento.</i>
<b>Fido o affidamento</b>	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.</i>
<b>Frequenza invio EC</b>	<i>Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto.</i>

<b>Interessi debitori</b>	<i>Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il cliente è tenuto a corrispondere alla banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della banca), ad esempio a fronte di sconfinamenti sul conto corrente in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti dell'affidamento eventualmente concesso.</i>
<b>Interessi debitori alla chiusura del rapporto</b>	<i>Sono gli interessi debitori che maturano e divengono esigibili a seguito dello scioglimento del rapporto di conto corrente.</i>
<b>Interessi debitori nel corso del rapporto</b>	<i>Sono gli interessi debitori che maturano e divengono esigibili tempo per tempo nel corso di esecuzione del rapporto di conto corrente.</i>
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	<i>Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.</i>
<b>Saldo disponibile</b>	<i>Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.</i>
<b>Sconfinamento in assenza di fido e Sconfinamento extra-fido</b>	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</i>
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	<i>Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.</i>
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	<i>Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Sono liquidate pro-quota in presenza di interessi creditori (ad esempio: un quarto delle spese annue in caso di liquidazione trimestrale).</i>
<b>Spese per invio estratto conto</b>	<i>Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.</i>
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.</i>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
<b>Valute sui prelievi</b>	<i>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</i>
<b>Valute sui versamenti</b>	<i>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a essere accreditati gli interessi.</i>